

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione	<i>pag. 4</i>
Articolo 2	Definizioni	<i>pag. 5</i>
Articolo 3	Prescrizioni generali	<i>pag. 7</i>

PARTE II ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività	<i>pag. 7</i>
Articolo 5	Programmazione comunale: criteri da seguire per l'individuazione delle aree per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche	<i>pag. 8</i>
Articolo 6	Tipologie aree per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche	<i>pag. 9</i>
Articolo 7	Esercizio del commercio in forma itinerante	<i>pag. 9</i>
Articolo 8	Vendita diretta da parte di produttori agricoli	<i>pag. 11</i>
Articolo 9	Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche – V.A.R.A.	<i>pag. 13</i>

PARTE III REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI E DELLE ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Articolo 10	Mercati (Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche)	<i>pag. 14</i>
Articolo 11	Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi singoli o gruppi di posteggi	<i>pag. 15</i>
Articolo 12	Aree a sosta prolungata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	<i>pag. 16</i>
Articolo 13	Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	<i>pag. 16</i>
Articolo 14	Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee	<i>pag. 17</i>
Articolo 15	Superficie e dimensione dei posteggi. Superficie di vendita	<i>pag. 17</i>
Articolo 16	Definizione, istituzione, modifica e soppressione dei mercati	<i>pag. 17</i>

PARTE IV REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PRESSO MERCATI, GRUPPI DI POSTEGGIO E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 17	Autorizzazione su posteggi dati in concessione	<i>pag. 18</i>
Articolo 18	Procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione	<i>pag. 20</i>
Articolo 19	Subingresso nella titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione	<i>pag. 21</i>
Articolo 20	Reintestazione della titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione	<i>pag. 22</i>
Articolo 21	Cambio di residenza o sede legale	<i>pag. 23</i>
Articolo 22	Aggiunta modifica settore merceologico	<i>pag. 23</i>
Articolo 23	Registro per le autorizzazioni	<i>pag. 23</i>
Articolo 24	Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, riorganizzazione dei mercati	<i>pag. 24</i>

PARTE V	REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE	
Articolo 25	Autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante. Procedimento per il rilascio	<i>pag. 25</i>
Articolo 26	Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	<i>pag. 26</i>
Articolo 27	Reintestazione della titolarità dell'autorizzazione	<i>pag. 27</i>
Articolo 28	Cambio di residenza o sede legale	<i>pag. 27</i>
Articolo 29	Aggiunta e modifica di settore merceologico	<i>pag. 28</i>
Articolo 30	Registro per le autorizzazioni	<i>pag. 28</i>
PARTE VI	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	
Articolo 31	Autorizzazione	<i>pag. 28</i>
Articolo 32	Registro per le autorizzazioni temporanee	<i>pag. 29</i>
Articolo 33	Esercizio dell'attività di vendita da parte dell'operatore non professionale c.d. "Hobbista"	<i>pag. 29</i>
Articolo 34	Esercizio dell'attività di commercio di "opere del proprio ingegno"	<i>pag. 30</i>
PARTE VII	GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	
Articolo 35	Orario di mercato	<i>pag. 31</i>
Articolo 36	Aperture straordinarie del mercato	<i>pag. 32</i>
Articolo 37	Modalità di accesso degli operatori	<i>pag. 32</i>
Articolo 38	Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali	<i>pag. 33</i>
Articolo 39	Responsabile dei Mercati	<i>pag. 33</i>
Articolo 40	Commissione di Mercato	<i>pag. 34</i>
Articolo 41	Organi di Sorveglianza e di Vigilanza	<i>pag. 35</i>
PARTE VIII	REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	
Articolo 42	Concessione del posteggio	<i>pag. 36</i>
Articolo 43	Posteggi riservati agli imprenditori agricoli. Concessione	<i>pag. 36</i>
Articolo 44	Subingresso nel posteggio	<i>pag. 37</i>
Articolo 45	Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (c.d. "spunta")	<i>pag. 37</i>
Articolo 46	Canone, tasse e oneri di occupazione del posteggio	<i>pag. 39</i>
Articolo 47	Trasferimento di posteggio nell'ambito dello stesso mercato. ("Miglioria")	<i>pag. 40</i>
Articolo 48	Ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento	<i>pag. 41</i>
Articolo 49	Scambio consensuale di posteggi	<i>pag. 42</i>
Articolo 50	Registro degli operatori mercatali	<i>pag. 43</i>
Articolo 51	Modalità di registrazione	<i>pag. 43</i>
Articolo 52	Decadenza della concessione di posteggio per assenza	<i>pag. 45</i>

Articolo 53	Sospensione e revoca della concessione di posteggio	<i>pag. 46</i>
Articolo 54	Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	<i>pag. 48</i>
Articolo 55	Assenza del titolare	<i>pag. 48</i>

PARTE IX MODALITA' DI VENDITA

Articolo 56	Obblighi dei venditori	<i>pag. 48</i>
Articolo 57	Caratteristiche dei banchi e delle attrezzature di vendita	<i>pag. 51</i>
Articolo 58	Collocamento delle derrate alimentari	<i>pag. 52</i>
Articolo 59	Divieti di vendita	<i>pag. 53</i>
Articolo 60	Vendita di animali destinati all'alimentazione	<i>pag. 53</i>
Articolo 61	Atti dannosi agli impianti del mercato	<i>pag. 54</i>
Articolo 62	Furti, danneggiamenti e incendi	<i>pag. 54</i>

PARTE X DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL MERCATO COPERTO DI VIALE DANTE ALIGHIERI

Articolo 63	Oggetto	<i>pag. 54</i>
Articolo 64	Frequenza ed orari di svolgimento del Mercato Coperto	<i>pag. 55</i>
Articolo 65	Gestione del mercato	<i>pag. 56</i>
Articolo 66	Responsabile del Mercato	<i>pag. 57</i>
Articolo 67	Comitato Consultivo di Funzionamento	<i>pag. 58</i>
Articolo 68	Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (c.d. "spunta")	<i>pag. 60</i>
Articolo 69	Calendario delle festività ed orari attività di vendita	<i>pag. 60</i>
Articolo 70	Accesso al mercato da parte degli operatori	<i>pag. 60</i>
Articolo 71	Canone di concessione per l'occupazione del posteggio – Utenze – Tributi comunali	<i>pag. 61</i>
Articolo 72	Obblighi dei concessionari di posteggio	<i>pag. 62</i>
Articolo 73	Riconsegna degli spazi in concessione	<i>pag. 64</i>
Articolo 74	Responsabilità	<i>pag. 64</i>

PARTE XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75	Sanzioni	<i>pag. 65</i>
Articolo 76	Disposizioni transitorie e finali	<i>pag. 66</i>
Articolo 77	Entrata in vigore	<i>pag. 66</i>

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Novara, in forma itinerante o presso posteggi appositamente individuati secondo le vigenti disposizioni di settore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto:
 - a) dal **d.lgs. 31.03.1998, n. 114** ss.mm.ii. recante *“Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, ed in particolare del Titolo X *“Commercio al dettaglio su aree pubbliche”*;
 - b) dalla **l.r. 12.11.1999, n. 28** ss.mm.ii. recante *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*;
 - c) **d.C.r. 01.03.2000, n. 626 – 3799** avente ad oggetto *“Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*;
 - d) dalla **d.G.R 02.04.2001, n. 32–2642** ss.mm.ii. avente ad oggetto *“L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 “Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”*;
 - e) dal **d.lgs. 26.03.2010, n. 59** ss.mm.ii. Recante *“Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*;
 - f) dalla **d.G.R 26.07.2010, n. 20–380** ss.mm.ii. avente ad oggetto *“L.R. 12 novembre 1999 n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”*;
 - g) dalle disposizioni di cui all’**Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012** in merito ai criteri da applicare nelle procedure di selezione dpe l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010;
 - h) dal **Regolamento regionale approvato con d.P.G.r. 09.11.2015, n. 6/R** recante *“Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28”*;
 - i) dal **documento unitario della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016** concernente *“Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”* e della **d.G.r. 26.09.2016, n. 25–3970** di relativo recepimento.
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale, esplica la sua validità a tempo indeterminato.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale, e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative sovraordinate, qualora in contrasto.

Articolo 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per **mercato (in senso stretto)**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio, anche per periodi stagionali;
 - d) per **fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra**: le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
 - e) per **eventi promozionali/commerciali**: l'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali, turistiche o particolari tipologie merceologiche o produttive, anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali;
 - f) per **forme alternative di commercio su area pubblica**: i **posteggi singoli, o gruppi di posteggio**, da un minimo di due a un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata; le **aree a sosta prolungata**, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata;
 - g) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - h) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto - rilasciato dal Comune sede del posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune ove l'operatore intende avviare l'attività imprenditoriale nel caso di esercizio in forma itinerante - che abilita all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - i) per **presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione munito della necessaria attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia

- potuto o meno svolgere l'attività commerciale; l'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- j) per **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - k) per **anzianità di posteggio** in un mercato o in una fiera: l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originario relativo al mercato/fiera considerati;
 - l) per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva;
 - m) per **migliorie**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ottenerne l'ampliamento;
 - n) per **scambio consensuale di posteggio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - o) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - p) per **tipologia merceologica del posteggio**: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
 - q) per **spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - r) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione del posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, il posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
 - s) per **produttori agricoli**: gli imprenditori, singoli o associati, come definiti dall'art. 2135 del Codice civile iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580, nonché i soggetti che intendano vendere direttamente prodotti agricoli, come previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 29.03.2004, n. 99;
 - t) per **Indirizzi regionali** i disposti di cui alla d.C.r. 01.03.2000, n. 626 – 3799 avente ad oggetto *“Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*;
 - u) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 03.04.2002;
 - v) per **legge regionale**: la l.r. 12.11.1999, n. 28 ss.mm.ii. recante *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*;
 - w) per **Direttiva Comunitaria**: la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
 - x) per **Intesa**: l'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche;
 - y) per **Documento unitario**: documento unitario approvato in data 03.08.2016 dalla Conferenza Unificata delle Regioni e Province autonome contenente le linee applicative dell'Intesa in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche;

- z) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 4, della l. r. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone;
- aa) per **autorizzazione stagionale**: l'autorizzazione rilasciata con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali ma con riferimento ad un periodo limitato nel corso dell'anno; per **stagione** si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- ab) per **attrezzature**: i banchi, i trespoli, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Articolo 3 - Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'art. 28 del d.lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 degli indirizzi regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, le procedure per il rilascio di autorizzazioni temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati sono effettuati con deliberazione del Consiglio Comunale, mentre sono riservati alla competenza della Giunta Comunale lo spostamento temporaneo e la modifica delle date di svolgimento degli stessi.

PARTE II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto
 - a) su posteggi dati in concessione
 - b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone e a società di capitali, a cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con riferimento ai due settore merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010.
4. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.
5. Ai sensi dei disposti di cui alla d.G.R 26.07.2010, n. 20-380 ss.mm.ii. , gli operatori del settore sono tenuti a provare la regolarità della propria posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, entro i termini e nelle modalità fissati dalle disposizioni regionali di settore. Accertata la regolarità, il comune rilascia il V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche) che costituisce documento allegato all'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, quale parte integrante della stessa. Tale documento è conservato dall'operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell'attività e deve essere esibito ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Articolo 5 - Programmazione comunale. criteri da seguire per l'individuazione delle aree per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del d.lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi regionali e nei criteri regionali.
2. Il Comune di Novara, così come identificato dall'art. 7 degli Indirizzi regionali, si identifica come Comune polo appartenente alla rete primaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 6 – Tipologie aree per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del d.lgs. 114/98 e dagli artt. 3 e 4 degli Indirizzi regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a) Mercati – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
 - b) Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi singoli o gruppi di posteggi
 - c) Aree a sosta prolungata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - d) Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
 - e) Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee (su tutto il territorio comunale)
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle planimetrie allegate ai relativi atti istitutivi.
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree (possibilmente limitrofe) per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordati mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato nominati in seno alla Commissione/Comitato di cui ai successivi articoli 40 e 67.
4. Tutti coloro che accedono ai mercati e alle altre aree individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 7 – Esercizio del commercio in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto al di fuori delle aree mercatali su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di tipo B di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. 114/98.
2. In relazione all'esigenza di salvaguardare le zone cittadine aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nei centri storici. Per ragioni di pubblico interesse legate ad esigenze di tutela della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica e della sicurezza stradale è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nelle aree pubbliche poste lungo gli assi viari ricompresi nella zona delimitata come segue: Viale Curtatone,

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Viale G. Cesare, Largo Cantelli, Corso Vercelli (sino all'incrocio con Viale Kennedy, Viale Allegra, Viale Volta (dall'incrocio con Viale Allegra), Via Gnifetti (sino all'incrocio con Via Marconi), Via Marconi, Via C. Porta, Ferrovia TO-MI, Largo Buscaglia, Viale Manzoni, Largo Pastore, Viale Ferrucci.

Le vie ed i tratti indicati sono totalmente compresi nella zona.

3. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di fiere e mercati, nelle aree urbane adiacenti a quelle in cui si svolge il mercato o la fiera intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro esterno del mercato o fiera.
4. E' comunque fatta salva la possibilità per il Comune di individuare ulteriori aree, oltre quelle indicate ai commi precedenti, in cui vietare o sottoporre a particolari limiti o condizioni il commercio in forma itinerante per motivi di tutela ambientale, archeologica, storica, artistica, di viabilità, di decoro urbano, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
5. Il commercio in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e per servire la clientela, e comunque per un sosta non superiore a due ore nel medesimo punto, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie e in materia fiscale. Per "medesimo punto" si intende il luogo di sosta e l'area adiacente allo stesso per un raggio di metri 500.
6. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non arrechi pregiudizi alla sicurezza dei pedoni o ai diritti di terzi, ingorghi alla circolazione, impedimenti all'accesso a case private, negozi, uffici ed edifici pubblici e/o privati.
7. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.
8. I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario eventualmente stabilito dal Comune e sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al commercio itinerante effettuato da parte dei produttori agricoli ai sensi del d.lgs. 228/2001 ss.mm.ii..

Articolo 8 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Per Produttori agricoli si intendono gli imprenditori, singoli o associati, che svolgono un'attività prevista dall'articolo 2135 del C.C. , iscritti nel registro delle imprese di cui all' art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580 e che intendano vendere al dettaglio in forma itinerante o presso posteggi mercatali i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. 18.05.2001, n. 228. Rientrano in tale categoria anche i soggetti che intendano vendere direttamente prodotti agricoli, come previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 29.03.2004, n. 99.
2. La presente disciplina persegue la finalità di stabilire l'utilizzo dell'area pubblica per il raggiungimento di un'ottimale obiettivo di qualità mediante:
 - a) l'offerta di prodotti agricoli ai consumatori in aree opportunamente attrezzate e in un contesto idoneo, con la garanzia della provenienza, dell'igiene e della qualità;
 - b) favorire la consapevolezza del consumatore sulla provenienza dei prodotti provenienti dall'azienda stessa rispetto a quelli commercializzati ma non prodotti direttamente;
 - c) l'opportunità ai Produttori Agricoli che utilizzano l'area, con regole comportamentali chiare ed univoche, con la certezza di poter operare in un contesto razionale, idoneo e soddisfacente;
 - d) la garanzia della qualità dei prodotti posti in vendita, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia;
 - e) la realizzazione razionale della gestione dei rifiuti prodotti, che ne massimizzi recupero, riciclo e riutilizzo e ne limiti ogni impatto ambientale negativo;
 - f) la scelta privilegiata della "filiera corta" con lo scopo di favorire le produzioni locali e stagionali.
3. All'attività svolta dai "produttori agricoli" in forma itinerante e/o presso aree mercatali, si applicano oltre ai disposti di cui al d.lgs. 228/2001, le norme e le disposizioni concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per quanto compatibili.
4. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
5. Le aree di vendita riservate all'esercizio dell'attività su aree pubbliche da parte dei produttori agricoli non possono essere occupate, nemmeno in spunta, da operatori commerciali .
6. I Produttori Agricoli possono porre in vendita, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene-sanità e fiscali:
 - a) prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, compresi quelli derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa;

- b) in misura non prevalente rispetto ai propri prodotti, prodotti non provenienti dalle proprie aziende nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001.
7. Al fine di valorizzare la propria attività e di consentire gli opportuni controlli agli Organi di Vigilanza, la vendita dei prodotti di cui alla lettera b) del precedente capoverso, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) i prodotti devono appartenere allo stesso comparto dell'azienda condotta dal Produttore Agricolo;
 - b) i prodotti devono essere adeguatamente evidenziati e distinti con cartellonistica facilmente leggibile che dovrà avere indicato il prodotto, la varietà, l'origine (regione o nazione per prodotti provenienti dall'estero), il prezzo di vendita ed il nome della propria azienda per le merci prodotte direttamente;
 - c) devono in ogni caso essere rispettati i limiti previsti dall'art. 4, comma 8 del d.lgs. 228/2001.
8. I prodotti posti in vendita devono essere dettagliatamente indicati nelle comunicazioni da presentarsi – ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del d.lgs. 228/2001 – al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, ovvero da presentarsi unitamente alla richiesta di assegnazione di posteggio – ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 228/2001 – al Comune sede di posteggio.
9. E' facoltà del Comune sede di posteggio attivare ogni tipo di controllo per verificarne la veridicità.
10. I Produttori Agricoli sono ammessi all'occupazione dell'area pubblica e la continuità della loro attività è condizionata al versamento delle tasse comunali dovute. Nel caso di mancato versamento, sarà discrezione dell'Amministrazione Comunale sospendere a tempo determinato l'attività di vendita secondo quanto stabilito dal successivo articolo 53.
11. Per i generi alimentari, ogni attrezzatura dovrà essere autorizzata dall'ASL di competenza, sia per il trasporto e sia per la vendita ed esibita ad ogni richiesta di controllo.
12. Ogni Produttore Agricolo deve occupare un unico posteggio con la facoltà di far sostare l'automezzo purché all'interno dello spazio assegnato.
13. Nei mercati cittadini, dove sono stati riservati i posteggi per i produttori agricoli si applicano gli orari stabiliti dal provvedimento vigente che ne determina le modalità operative.
14. Il Comune di Novara garantisce la continuità operativa a ciascuna Azienda con titolarità di posteggio, salvo la necessità di intervenire per motivi di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità, ovvero per esigenze di effettuazione di lavori nell'area di mercato ed altre cause di forza maggiore.
15. Sono ammessi ad usufruire dell'area esclusivamente i produttori agricoli, titolari di ditte regolarmente iscritte nell'apposita Sezione speciale delle imprese agricole del Registro delle imprese tenuto dalle

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Camere di Commercio, con partita I.V.A., in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuto alla Pubblica Amministrazione.

16. In uno stesso mercato l'imprenditore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.
17. Il subingresso nella concessione del posteggio è autorizzabile nel caso di subingresso nell'azienda agricola ai sensi delle vigenti leggi in materia.
18. L'area assegnata ed occupata dovrà essere lasciata pulita e fruibile entro 1 ora dalla fine del mercato.
19. I produttori agricoli sono tenuti a:
 - a) occupare solo il posteggio concesso per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) utilizzare attrezzature di vendita conformi alle vigenti disposizioni;
 - c) operare nel rispetto della vigente normativa relativa ai mercati e in particolare alle procedure di autocontrollo dell'igiene;
 - d) osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura;
 - e) mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e l'area di vendita;
 - f) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione;
20. L'attività svolta dai Produttori Agricoli nell'ambito del territorio comunale – in forma itinerante o presso aree mercatali – è soggetta alle sanzioni previste dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative di settore.

Articolo 9 – Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche – V.A.R.A.

1. Ai sensi dei disposti di cui alla d.G.R 26.07.2010, n. 20-380 ss.mm.ii. a partire dal 1° ottobre di ogni anno ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo, salvo proroghe da parte della Regione Piemonte, l'operatore su area pubblica deve provare la regolarità della propria posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente mediante presentazione della documentazione prevista per il rilascio del V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche).
2. I Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, verificata la regolarità della documentazione prodotta, rilasciano il VARA.
3. La documentazione deve essere presentata direttamente agli uffici del Servizio Commercio ovvero inviata tramite posta elettronica al medesimo Servizio ovvero al Suap.
4. A seguito della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha disposto il divieto di presentazione di certificati alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati, per ottenere il certificato V.A.R.A. o il rinnovo dello stesso, l'impresa operante su area pubblica deve produrre al Comune:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà relativo alla regolarità della propria posizione oppure attestati di versamento dei contributi INPS e INAIL (se previsto) relativi all'anno di riferimento; in caso di rateizzazione dovrà essere presentato Piano di rientro accolto e notificato dall'Ente, estratti di ruolo delle cartelle da cui si evinca la rateazione di INPS/Inail riferiti all'anno oggetto di verifica, relativi bollettini saldati e già scaduti;
 - Ricevuta di avvenuta presentazione del Modello UNICO o altro tipo di dichiarazione dei redditi relativi all'anno di riferimento;
 - Documento di riconoscimento del titolare;
 - V.A.R.A. anno precedente (in caso di rinnovo).
5. A partire dal mese di marzo di ogni anno, salvo proroghe, l'ufficio disporrà nei confronti di coloro che non hanno dimostrato la propria regolarità, la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 (centottanta) giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione nei termini, l'ufficio disporrà la revoca dell'autorizzazione.
6. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio di ogni anno (operatore nuovo) o a quelli che pur essendo in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno, non hanno lavorato nemmeno un giorno nell'anno oggetto di controllo (operatore intermedio) è rilasciato VARA semplificato.
7. Per quanto riguarda le specifiche relative alla disciplina del VARA si rimanda in ogni caso alla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m. e i. e alla successive disposizioni e circolari regionali.

PARTE III

REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI E DELLE ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Articolo 10 – Mercati (Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche)

1. Per mercato in senso stretto si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più di 6 posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio, anche per periodi stagionali.

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

2. Ai sensi dell'art. 28, comma 13, del d.lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri fissati negli Indirizzi regionali.
3. Le aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti è opportuno siano contigue a quelle degli operatori commerciali su area pubblica e con uguali caratteristiche.

Articolo 11 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi singoli o gruppi di posteggi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), degli Indirizzi regionali costituiscono forme alternative di commercio su area pubblica i posteggi singoli o gruppi di posteggi, da un minimo di due a un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata.
2. Tali posteggi sono individuabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, in apposite aree, pubbliche o private, di cui il Comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali.
3. Dette aree sono soggette a regime di concessione come avviene per i posteggi individuati presso i mercati. In assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo stesso. Possono essere altresì assegnate agli agricoltori, qualora in sede di istituzione si sia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi.
4. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni.
5. Le aree destinate esclusivamente alla vendita di caldarroste e palloncini vengono assegnate – sentiti gli operatori – ogni anno con rotazione settimanale, da lunedì a domenica, nelle località di vendita stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale. A tal fine, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, i titolari di autorizzazione di tipo b), dovranno presentare domanda di assegnazione delle aree in rotazione. In dette aree non è consentita la vendita di prodotti merceologici difformi da caldarroste e palloncini.
6. Le aree destinate esclusivamente alla vendita di dolci e giocattoli in occasione delle Festività Natalizie e Pasquali vengono assegnate – sentiti gli operatori – ogni anno, da lunedì a domenica, nelle località di vendita stabilite di volta in volta dall'Amministrazione Comunale. A tal fine, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per quanto riguarda le Festività Pasquali ed

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

entro il 30 settembre dell'anno di riferimento per quanto riguarda le Festività Natalizie, i titolari di autorizzazione di tipo A o B, dovranno presentare domanda di assegnazione delle aree. In dette aree non è consentita la vendita di prodotti merceologici diversi da dolci e giocattoli.

7. Per quanto concerne l'attività di vendita sulle aree pubbliche prospicienti lo stadio comunale "Silvio Piola" e le altre strutture sportive comunali, le stesse sono limitate alla durata delle manifestazioni che si svolgono all'interno delle strutture sportive. Per tali attività possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee ai sensi del successivo art. 31.
8. I posteggi di cui ai precedenti commi non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto salvo comunque il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Articolo 12 – Aree a sosta prolungata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi regionali costituiscono forme alternative di commercio su area pubblica le zone a sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata.
2. In tali aree la sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate.
3. Dette aree sono assegnabili giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo stesso. Possono essere altresì assegnate agli agricoltori, qualora in sede di istituzione si sia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi.

Articolo 13 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Nell'ambito del territorio comunale, valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie, in occasione di specifiche tradizionali ricorrenze, sono istituite le seguenti aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile già confermate con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/04/2003:
 - le fiere periodiche di marzo, agosto e novembre;
 - la sagra di S. Gaudenzio;
 - il mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore.

2. Le predette manifestazioni hanno luogo nel centro storico secondo le modalità e le date stabilite, di volta in volta, dalla Giunta Comunale.
3. L'assegnazione dei posteggi individuati presso le manifestazioni di cui al presente articolo avviene secondo i disposti e le modalità di cui all'Intesa del 05/07/2012, del Regolamento regionale approvato con d.P.G.r. 09.11.2015, n. 6/R, del Documento Unitario approvato in data 03.08.2016 e della d.G.r. 26.09.2016, n. 25-3970 di relativo recepimento.

Articolo 14 – Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in qualsiasi parte del territorio comunale in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base dei criteri e modalità procedurali di cui al capo VI del presente regolamento.

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi. Superficie di vendita.

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività di vendita commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla superficie del posteggio oggetto di concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

Articolo 16 – Definizione, istituzione, modifica e soppressione dei mercati e delle forme alternative di commercio su area pubblica

1. L'istituzione e la soppressione dei mercati e delle forme alternative di commercio su area pubblica è deliberata dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.
2. L'atto istitutivo deve riportare gli elementi descrittivi essenziali del mercato istituito, ovvero:
 - il nome del mercato;
 - la data e cadenza di svolgimento;
 - l'individuazione complessiva dell'area;
 - numero totale dei posteggi;
 - superfici e dimensioni lineari dei singoli posteggi;
 - individuazione in planimetria dei singoli posteggi;

- indicazione di destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;
 - individuazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli eventualmente previsti.
3. Nell'atto istitutivo è altresì indicata ogni altra indicazione utile a valorizzare il mercato stesso.
4. In quanto compatibili, le previsioni del presente regolamento si applicano anche alle attività commerciali dei produttori agricoli nei mercati.
5. Sono deliberati dalla Giunta comunale, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.
- gli atti assunti a titolo sperimentale, intesi a verificare nel tempo e sul luogo possibili soluzioni migliorative dei mercati ovvero l'istituzione di nuovi mercati; tali atti sperimentali non possono avere durata superiore a tre anni;
 - le modifiche dei mercati già istituiti che non determinino la necessità di riassegnazione dei posteggi;
 - i trasferimenti temporanei in altra sede – da individuarsi possibilmente in zona limitrofa – dei mercati già istituiti, in caso di interventi da realizzarsi presso la sede già individuata che non consentano il contestuale svolgimento delle normali attività.
6. In deroga alle modalità procedurali di cui ai commi precedenti, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità, è possibile, con ordinanza motivata del Sindaco contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza del mercato. Non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre forme di manifestazione o intrattenimento di varia forma su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosso.

PARTE IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PRESSO MERCATI, GRUPPI DI POSTEGGIO E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 17 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso posteggi individuati su aree mercatali a cadenza su uno, su tutti o alcuni giorni della settimana o del mese, nonché su gruppi di posteggi o sui posteggi singoli, è subordinata al possesso dell'autorizzazione di tipologia A) – ex art. 28, comma 1, del d.lgs. 114/98 – riferita ai singoli posteggi oggetto dell'attività.

2. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al rilascio della concessione del posteggio e non può essere ceduta se non con l'azienda.
4. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati, gruppi di posteggio e posteggi singoli hanno una durata di dodici anni. Non è ammessa alcuna forma di rinnovo automatico della concessione alla scadenza naturale della stessa.
5. In caso di posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati, gruppi di posteggio e posteggi singoli, le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.
6. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune e nel rispetto delle modalità e criteri dagli stessi stabiliti.
7. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, la vendita in forma itinerante, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.
8. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore – da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società – può essere titolare o possessore:
 - a) fino ad un massimo di quattro autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
 - b) fino ad un massimo di sei autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.
9. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto

delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

10. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico eventualmente stabiliti dal Comune ai sensi dell'art. 28, comma 15, del d.lgs. 114/98, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Articolo 18 – Procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, posteggi singoli o gruppi di posteggi, sono inoltrate al Comune secondo le modalità e sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale.
2. Il bando comunale è assunto previo accertamento della disponibilità dei posteggi in relazione alle concessioni in scadenza e ai posteggi liberi in quanto non assegnati, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel Regolamento regionale approvato con d.P.G.r. 09/11/2015, n. 9/R e delle linee applicative dell'Intesa contenute nel Documento Unitario del 03.08.2016 e delle successive disposizioni regionali di recepimento.
3. Il bando comunale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio on line del Comune nonché esposto presso la bacheca dei mercati interessati e deve contenere:
 - l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili – in scadenza o non assegnati; nel caso di posteggi in scadenza deve indicare altresì il codice fiscale del titolare della concessione scaduta al momento del bando;
 - l'esatta collocazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - i termini di pubblicazione, di presentazione delle istanze e di chiusura del procedimento. A tale ultimo riguardo il bando dovrà indicare i termini di svolgimento dell'istruttoria (graduatoria provvisoria, ricevimento ed esame istanze presentate in soccorso istruttorio), di pubblicazione della graduatoria finale e di rilascio delle concessioni ai soggetti aggiudicatari;
 - l'indicazione dei criteri di priorità in caso di pluralità di domande concorrenti ed i relativi punteggi;
 - l'indicazione delle cause di esclusione ed ogni altra indicazione utile al corretto svolgimento della procedura.
4. Dell'indizione del bando è data comunicazione agli operatori presso i mercati e le altre aree interessate.
5. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

6. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale può essere chiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto nel rispetto fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del presente regolamento.

Articolo 19 – Subingresso nella titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, presso un posteggio assegnato in concessione comporta di diritto a chi subentra il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di relativo posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi deve essere documentato da copia dell'atto scritto di trasferimento (atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio).
3. L'autorizzazione e la concessione di posteggio non possono essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo di azienda cui si riferiscono.
4. Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio il cedente deve aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.
5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione oggetto di cessione non esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio dell'attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese.
6. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione oggetto di cessione esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio dell'attività è provato mediante l'effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richieste è quattro.
7. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o da verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
8. Il subentrante per causa di morte che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, può continuare provvisoriamente l'attività del dante

causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.

9. Il subingresso deve essere comunicato con SCIA da inoltrarsi prima dell'inizio dell'attività. Il titolo originario (autorizzazione e concessione) deve essere restituito al Comune. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione e della concessione di posteggio da parte del Comune, l'operatore subentrante esercita l'attività con copia della SCIA presentata riportante gli estremi di avvenuta ricezione da parte del Comune e copia del titolo autorizzativo rilasciato al cedente.
10. Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.
11. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento in capo al subentrante dei titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda di trasferimento, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche nel caso di conferimento in società.
12. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario. Al cessionario sono riconosciute le giustificazioni di assenza ammesse in proporzione al periodo di titolarità del posteggio nell'ambito dell'anno solare.
13. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 20 - Reintestazione della titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione

1. In caso di cessazione della gestione dell'azienda o del ramo di azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche presso un posteggio assegnato in concessione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, sono reintestate al proprietario a seguito di SCIA da presentarsi al Comune entro quattro mesi successivi dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività. Alla scia di reintestazione deve essere allegata autocertificazione da parte del proprietario attestante la sussistenza del titolo alla reintestazione dell'azienda o ramo di azienda e il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio rilasciate in capo al conduttore dell'azienda devono essere restituite al Comune. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione e della concessione di posteggio da parte del Comune, l'attività è esercitata dal proprietario reintestataro con copia della SCIA presentata riportante gli estremi di avvenuta ricezione da parte del Comune e copia del titolo autorizzativo rilasciato al precedente titolare conduttore.

Articolo 21 – Cambio di residenza o di sede legale

1. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza o sede legale del titolare dell'autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione al Comune entro sessanta giorni dall'intervenuta variazione. Il Comune provvede alle necessarie annotazioni da riportarsi sull'autorizzazione e sulla concessione di posteggio.

Articolo 22 – Aggiunta o modifica di settore merceologico

1. Le aggiunte e/o modifiche di settore merceologico nelle autorizzazioni di tipo A sono soggette ad autorizzazione da richiedersi al Comune.
2. Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, sia stato subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore merceologico o di particolari prodotti nell'ambito di uno stesso settore, in relazione alle scelte organizzative del mercato in sede di istituzione/restituzione dello stesso.
3. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'aggiunta/modifica di settore merceologico nell'autorizzazione di tipo A si conclude entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso il suddetto termine, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
4. Nel caso di aggiunta di settore merceologico alimentare deve essere attestato il possesso del requisito professionale previsto dalla vigente normativa di settore.

Articolo 23 – Registro per le autorizzazioni e le concessioni di posteggio

1. Le autorizzazioni di tipo A e le concessioni di posteggio sono rilasciate previa registrazione in appositi registri tenuti dal Comune in cui sono annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni/concessioni e più precisamente:
 - a) numero e data della concessione/autorizzazione rilasciata;
 - b) generalità del titolare, codice fiscale, partita iva;
 - c) indirizzo di residenza;

- d) tipo di autorizzazione;
- e) settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- f) numero del posteggio assegnato all'operatore.

2. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio rilasciate all'interno dei relativi fascicoli nominativi agli atti d'ufficio.

Articolo 24 – Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, riorganizzazione dei mercati

1. Il Comune procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:
 - a) ristrutturazione del mercato;
 - b) spostamento temporaneo del mercato;
 - c) trasferimento del mercato;
 - d) riorganizzazione del mercato.
2. La riassegnazione deve tenere conto delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria o da altra idonea documentazione.
3. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
4. A parità di data prevale la maggior frequenza sul mercato oggetto della modifica ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
5. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
6. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, nonché garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

7. La superficie dei singoli posteggi trasferiti, compatibilmente alle disponibilità esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non può essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria, salvo accettazione scritta della riduzione di superficie da parte dell'operatore interessato.

PARTE V

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 25 – Autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante.

Procedimento per il rilascio.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante di tipo B di cui all'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 114/98, è rilasciata dal dirigente dell'ufficio competente a seguito di istanza da presentarsi da parte del soggetto richiedente, persona fisica o legale rappresentante della società.
2. Le domande in bollo devono contenere le seguenti indicazioni:
 - dati anagrafici e codice fiscale del soggetto richiedente;
 - autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla vigente normativa di settore;
 - settore o settori merceologici;
 - dichiarazioni in merito all'eventuale possesso di altre autorizzazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche,
 - domicilio e recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio nel rispetto dei disposti di cui alla l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. e al relativo regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
5. L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore:
 - l'esercizio del commercio in forma itinerante,
 - l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere o mercati ultramensili,
 - l'esercizio dell'attività nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

- l'esercizio dell'attività nell'ambito delle zone a sosta prolungata,
- la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. 114/98.

Articolo 26 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto a chi subentra il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi deve essere documentato da copia dell'atto scritto di trasferimento (atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio).
3. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo di azienda cui si riferisce.
4. Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio il cedente deve aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.
5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione oggetto di cessione non esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio dell'attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese.
6. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione oggetto di cessione esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio dell'attività è provato mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uopo destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l'I.V.A..
7. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
8. Il subentrante per causa di morte che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività, può continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.

9. Il subingresso deve essere comunicato con SCIA da inoltrarsi prima dell'inizio dell'attività. Il titolo originario deve essere restituito al Comune. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore subentrante esercita l'attività con copia della SCIA presentata riportante gli estremi di avvenuta ricezione da parte del Comune e copia del titolo autorizzativo rilasciato al cedente.
10. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento in capo al subentrante dei titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda di trasferimento, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche nel caso di conferimento in società.
11. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al ramo di azienda cui le autorizzazioni riferiscono. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 27 – Reintestazione della titolarità della concessione di posteggio e dell'autorizzazione

1. In caso di cessazione della gestione dell'azienda o del ramo di azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, l'autorizzazione è reintestata al proprietario a seguito di SCIA da presentarsi al Comune entro quattro mesi successivi dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività. Alla scia di reintestazione deve essere allegata autocertificazione da parte del proprietario attestante la sussistenza del titolo alla reintestazione dell'azienda o ramo di azienda e il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
2. L'autorizzazione rilasciata in capo al conduttore dell'azienda deve essere restituita al Comune. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'attività è esercitata dal proprietario reintestataro con copia della SCIA presentata riportante gli estremi di avvenuta ricezione da parte del Comune e copia del titolo autorizzativo rilasciato al precedente titolare conduttore.

Articolo 28 – Cambio di residenza o sede legale

1. In caso di cambiamento di residenza o sede legale del titolare dell'autorizzazione di tipo B, questi ne dà comunicazione al Comune entro sessanta giorni dall'intervenuta variazione. Il Comune provvede alle necessarie annotazioni da riportarsi sull'autorizzazione.

2. Nel caso in cui, a seguito di trasferimento della residenza o sede legale in altro Comune, il titolare dell'autorizzazione ritenga di richiedere il rilascio del titolo autorizzativo al nuovo Comune di residenza o sede legale, dovrà essere data comunicazione al Comune di Novara che provvederà al ritiro del titolo autorizzativo originario e a darne comunicazione al Comune di nuova residenza o sede legale per gli adempimenti di competenza.

Articolo 29 – Aggiunta e modifica di settore merceologico

1. Le aggiunte e/o modifiche di settore merceologico nelle autorizzazioni di tipo B sono soggette a semplice comunicazione preventiva da presentarsi al Comune. Nel caso di aggiunta di settore merceologico alimentare deve essere attestato il possesso del requisito professionale previsto dalla vigente normativa di settore.

Articolo 30 – Registro per le autorizzazioni e le concessioni di posteggio

1. Le autorizzazioni di tipo B sono rilasciate previa registrazione in apposito registro tenuto dal Comune in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a) numero e data dell'autorizzazione rilasciata;
 - b) generalità del titolare, codice fiscale, partita iva;
 - c) indirizzo di residenza;
 - d) tipo di autorizzazione;
 - e) settore merceologico oggetto dell'autorizzazione.
2. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate all'interno dei relativi fascicoli nominativi agli atti d'ufficio.

PARTE VI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 31 – Autorizzazione

1. Le autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o su area di cui il Comune abbia la piena disponibilità, possono essere rilasciate, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della l.r. 28/99 ss.mm.ii.:
 - a) in coincidenza con iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) in occasione di fiere, feste, mercati.
2. Le autorizzazioni temporanee di cui al presente articolo:

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

- a) possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98 e dalle altre disposizioni normative in materia;
 - b) hanno carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione principale;
 - c) hanno validità temporale limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione principale di riferimento e limitatamente alle aree individuate nel titolo autorizzatorio rilasciato;
 - d) sono rilasciate nella finalità della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza.
3. La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione di riferimento.

Articolo 32 - Registro per le autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate previa registrazione in apposito registro tenuto dal Comune in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a) numero e data dell'autorizzazione rilasciata
 - b) generalità del titolare, codice fiscale, partita IVA;
 - b) indirizzo di residenza;
 - c) tipo di autorizzazione e giorni di validità della stessa;
 - d) settore merceologico oggetto dell'autorizzazione e luogo di svolgimento dell'attività;
 - e) eventuali indicazioni relative alla manifestazione/mercato di riferimento.
2. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate all'interno del relativo fascicolo agli atti d'ufficio.

Articolo 33 - Esercizio dell'attività di vendita da parte dell'operatore non professionale c.d. "Hobbista"

1. Per "hobbista" si intende l'operatore non professionale, ossia il soggetto che in modo saltuario ed occasionale - quindi per un numero di volte molto limitato nel corso dell'anno e comunque con il limite di partecipazione ad una manifestazione al mese per un massimo di 12 manifestazioni all'anno - esercita attività di vendita, anche in forma di baratto, di merci di modico valore. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
2. Per poter esercitare tale attività sulle aree pubbliche in occasione di mercatini/manifestazioni, laddove sia ammessa la presenza di operatori non professionali, l'hobbista deve richiedere un'autorizzazione temporanea presentando apposita istanza in bollo almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o mercato di riferimento. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione

attestante l'occasionalità della prestazione e l'eventuale attività svolta in via principale, da rendersi da parte dell'operatore interessato nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

3. L'autorizzazione temporanea rilasciata dal Comune è valida solo per un'edizione della manifestazione/mercato e non può essere rilasciata su abbonamento per una pluralità di edizioni di svolgimento.
4. L'autorizzazione temporanea, in quanto accessoria, si integra nella manifestazione/mercato commerciale su area pubblica in via subordinata rispetto alle autorizzazioni per il commercio su area pubblica di tipo A e B; pertanto, le autorizzazioni rilasciate agli hobbisti non possono superare la soglia del 49% dei posteggi disponibili sulla manifestazione/mercato.
5. Al fine di consentire il controllo sull'attività di vendita degli hobbisti nell'ambito della Regione, il Comune trasmette agli uffici regionali competenti:
 - copia di tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate;
 - modello in formato excel contenente i dati identificativi dell'operatore e quelli relativi alla manifestazione/mercato di partecipazione (denominazione, giorno o giorni di svolgimento).
2. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di occupazione suolo pubblico.

Articolo 34 – Esercizio dell'attività di commercio di “opere del proprio ingegno”

1. Per “Operatore del Proprio Ingegno” si intende l'ideatore ed esecutore di opere dell'ingegno a carattere creativo prodotte non professionalmente, non in serie, senza il carattere della continuità e in modo occasionale (pitture, piccole sculture in materiale diverso, ricamo, etc.). L'Operatore del proprio ingegno è inoltre colui che espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di propria realizzazione ed esegue in prima persona tutte le fasi della lavorazione, dall'ideazione e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 114/98 ss.mm.ii., la vendita o l'esposizione delle proprie opere d'arte, nonché di quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico non rientra nella disciplina relativa al settore del commercio.
3. L'esercizio di tale attività di vendita sulle aree pubbliche ovvero in occasione di mercatini/manifestazioni, laddove sia ammessa la presenza di Operatori del proprio ingegno, è subordinata alla preventiva presentazione al Comune da parte degli interessati di una dichiarazione da

rendersi nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in cui è dichiarato "l'esercizio dell'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell'art.4 comma2, lettera h), del d.lgs. 114/98 ss.mm.ii."

4. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di occupazione di suolo pubblico.

PARTE VII GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 35 - Orario di mercato

1. Il Sindaco, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con le Commissioni di mercato (ove costituite), stabilisce, con proprio provvedimento, l'orario di vendita per ciascuna area mercatale.
2. Al fine di permettere agli operatori commerciali su aree pubbliche di sistemare i banchi e la propria merce, salvo diverse disposizioni specifiche in relazione alle esigenze dei singoli mercati o aree comunque individuate, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
3. E' fatto divieto agli operatori il commercio sulle aree pubbliche di abbandonare l'area di mercato prima degli orari stabiliti con l'ordinanza di cui al precedente comma 1.
4. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al precedente comma 1, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
5. Eventuali deroghe ai suddetti orari potranno essere stabilite solo in casi eccezionali e, per particolari esigenze estranee alla volontà degli operatori.
6. Nel caso di aperture straordinarie dei mercati, in giornate festive o comunque in giorni in cui non è previsto lo svolgimento ordinario delle attività mercatali, debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento delle attività nella giornata straordinaria autorizzata si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) gli operatori con concessione di posteggio per più giorni della settimana e struttura di vendita permanente hanno diritto di occupare lo stesso posteggio senza corrispondere alcun corrispettivo;
 - b) nel caso in cui lo stesso posteggio sia assegnato ad operatori diversi nell'ambito dei giorni di svolgimento del mercato, ha diritto all'occupazione l'operatore che vanta il maggior numero di

giorni in concessione, salvo rinuncia; in caso di parità il diritto all'occupazione è riconosciuto all'operatore che vanta la maggiore anzianità di concessione di posteggio, salvo rinuncia; in caso di ulteriore parità il diritto all'occupazione è riconosciuto all'operatore che vanta la maggiore anzianità d'impresa (come risultante dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese), salvo rinuncia.

- c) gli operatori con concessione di posteggio presso il mercato, qualora risulti occupato il posteggio stesso per le motivazioni di cui al precedente punto b), hanno diritto di occupare i posteggi liberi sul medesimo mercato, scegliendo prima della spunta e rispettando i criteri di priorità stabiliti nel medesimo precedente punto b).
7. Per l'occupazione del posteggio nella giornata di apertura straordinaria gli operatori assegnatari di cui ai precedenti punti b) e c) sono tenuti a corrispondere il pagamento di quanto stabilito dal Comune direttamente al personale incaricato.

Articolo 36 – Aperture straordinarie. Calendario

1. Il calendario delle aperture straordinarie dei mercati è stabilito sulla base delle richieste avanzate dalle rispettive Commissioni di mercato con ordinanza del Sindaco entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. A tal fine le richieste dovranno essere formulate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di mancata costituzione della Commissione di mercato le richieste potranno essere avanzate dalla maggioranza degli operatori titolari di concessione di posteggio presso il mercato.
2. Con ordinanza del Sindaco, sentito il parere della rispettiva Commissione di mercato (ove costituita), possono essere autorizzate aperture straordinarie non definite in sede di calendario annuale, qualora la richiesta sia formulata, almeno 30 giorni prima della data straordinaria individuata, da parte di almeno il 75% degli operatori titolari di posteggio nella giornata scelta.
3. Il Responsabile del Mercato può, per motivate esigenze del mercato ovvero di singoli operatori, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Articolo 37 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione e nel rispetto degli orari di svolgimento delle attività stabiliti nella relativa ordinanza sindacale ai sensi del precedente articolo 35.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 38 – Regolazione della circolazione e della attività all'interno delle aree mercatali

1. In ogni area di svolgimento dei mercati e fiere è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire la sicurezza e la tranquillità degli operatori e del pubblico. Sono ammessi i veicoli per il trasporto dei disabili che per dimensioni e manovrabilità non siano di pericolo e intralcio alla circolazione pedonale.
2. E' consentito l'ingresso nell'area di mercato di veicoli che trasportano le merci e le attrezzature a condizione che l'automezzo rientri nella quadratura dello spazio assegnato. Durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi salvo nel caso di rifornimento effettuato a mano a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare situazioni di pericolo ed intralcio alle altre attività e al pubblico.

Articolo 39 – Responsabile dei Mercati

1. I mercati operano sotto la supervisione di un Responsabile dei Mercati che deve essere un dipendente comunale inquadrato almeno nel livello C.
2. Il Responsabile dei Mercati provvede a:
 - a) segnalare tempestivamente al Dirigente del Servizio Commercio le carenze funzionali e organizzative dei mercati e suggerire le iniziative atte a favorire il miglioramento dei servizi e delle operazioni commerciali;
 - b) segnalare al Dirigente del Servizio lavori Pubblici la necessità di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria atti a garantire la piena fruibilità dell'area mercatale in condizione di sicurezza e decoro;
 - c) accertare, anche tramite personale all'uopo incaricato appartenente a Servizio diversi, che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
 - d) intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra gli operatori e gli utenti del mercato;
 - e) disporre, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, periodiche verifiche sul rispetto degli spazi assegnati, degli orari e sulle presenze/assenze;

- f) autorizzare gli operatori ad effettuare interventi di piccola manutenzione ordinaria presso il proprio posteggio di vendita, atti a garantire la piena fruibilità della struttura mercatale;
- g) coordinare ed organizzare le attività di sorveglianza presso l'area mercatale.

Articolo 40 – Commissione di Mercato

1. Per ciascun mercato rionale è costituita una Commissione di Mercato, che resta in carica per una durata triennale.
2. La Commissione di Mercato è formata da un numero di 9 membri ed è così composta:
 - Dirigente del Servizio Commercio che funge da Presidente o Suo delegato
 - Responsabile dei Mercati
 - Dirigente del Servizio Polizia Municipale o Suo delegato
 - Due rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria del comparto commercio rappresentative a livello provinciale
 - Un rappresentante designato dalle associazioni per la tutela dei consumatori a livello provinciale
 - Un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria rappresentative a livello provinciale.
 - Due rappresentanti degli operatori eletti dai titolari di concessione di posteggio presso il mercato.
3. Le operazioni di voto per la designazione dei rappresentanti degli operatori sono organizzate dal Comune che effettuerà le operazioni di spoglio e proclamerà gli eletti. Le operazioni di voto avverranno in un giorno di mercato di maggior affluenza. Aventi diritto al voto sono gli operatori su area pubblica titolari di concessione di posteggio presso il mercato rionale e, per ogni banco di vendita, può essere espresso un singolo voto, attraverso la persona titolare dell'autorizzazione amministrativa o suo delegato. In caso di esito negativo delle elezioni, i rappresentanti degli operatori saranno nominati direttamente dalle Associazioni di categoria del comparto commercio rappresentative a livello provinciale.
4. La Commissione ha poteri consultivi validamente espressi solo con la presenza di almeno un terzo dei componenti e con voto della maggioranza relativa dei presenti. Alla scadenza del triennio è rinnovata con la stessa procedura prevista per la sua costituzione. La Commissione rimane comunque in

funzione fino alla sua ricostituzione.

5. La Commissione è convocata dal suo Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno uno dei suoi componenti.
6. La Commissione riferisce intorno agli elementi essenziali circa la funzionalità del mercato e ad ogni altro problema funzionale e può inoltre proporre le soluzioni più funzionali per il buon andamento delle attività commerciali che si esplicano nell'area di mercato, richiedere le aperture straordinarie del mercato così come indicato nel precedente articolo 36, proporre iniziative, promozioni e interventi a sostenere le attività commerciali.
7. Per la partecipazione alle sedute della Commissione non è dovuta alcuna indennità di presenza, né alcun rimborso spese.
8. Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni esperti nei problemi e nelle questioni da trattare.
9. I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.
10. In caso di decadenza o di rinuncia alla nomina da parte di uno dei rappresentanti degli operatori mercatali, viene nominato componente della Commissione il soggetto che nell'ambito delle operazioni di votazione effettuate è risultato essere il primo escluso. Nel caso in cui non vi fossero altri soggetti in graduatoria, si provvederà a nuova votazione con riferimento al solo rappresentante decaduto.
11. Tutti i componenti della Commissione decadono alla scadenza naturale della Commissione stessa.

Articolo 41 - Organi di sorveglianza e preposti dalla vigilanza

1. Preposti alla sorveglianza delle aree mercatali sono il Responsabile dei Mercati ed il personale comunale del Servizio competente che fa capo al Responsabile stesso, nonché gli Organi incaricati della Vigilanza nell'ambito delle materie di rispettiva competenza.
2. Organi di vigilanza sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

PARTE VIII
REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 42 - Concessione del posteggio

1. La concessione di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati, posteggi singoli o gruppi di posteggi ha una durata di dodici anni e non può essere rinnovata automaticamente alla scadenza, secondo i contenuti dell'Intesa approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, del Documento Unitario approvato in data 03.08.2016 e del Regolamento regionale approvato con d.P.G.r. 09.11.2015, n. 6/R.
2. La concessione di posteggio su area pubblica è rilasciata mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi e i criteri di cui alle normative e disposizioni richiamate nel precedente comma 1, tenuto conto delle esigenze organizzative del Comune e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
3. Il rilascio della concessione di posteggio comporta il contestuale rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di tipo A - ex art. 28, comma 1, del d.lgs. 114/98. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 43 - Posteggi riservati agli agricoltori. Concessione.

1. La concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività da parte del produttore agricolo nei posteggi agli stessi riservati ha una durata di dodici anni e non può essere rinnovata automaticamente alla scadenza, secondo i contenuti dell'Intesa approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, del Documento Unitario approvato in data 03.08.2016 e del Regolamento regionale approvato con d.P.G.r. 09.11.2015, n. 6/R.
2. La concessione di posteggio è rilasciata mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi e i criteri di cui alle normative e disposizioni richiamate nel precedente comma 1, tenuto conto delle esigenze organizzative del Comune e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 44– Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 45 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (c.d. "spunta").

1. I concessionari di posteggio che non lo occupino entro l'orario stabilito nell'ordinanza sindacale adottata ai sensi del precedente articolo 35, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati che non vengono occupati entro l'orario stabilito nell'ordinanza sindacale adottata ai sensi del precedente articolo 35, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione in originale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di tipo A o B, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
5. È condizione vincolante per l'assegnazione in spunta di posteggio la regolarità della posizione dell'operatore interessato in ordine ai pagamenti dovuti per occupazione di posteggi nell'ambito delle aree mercatali cittadine, nonché l'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dall'operatore interessato.

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

6. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta. Detta graduatoria è sempre consultabile presso il competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato e al momento dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
7. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Locale o di altro Servizio incaricato, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
8. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
9. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
10. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
11. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
12. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione, nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione.
13. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione.
14. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
15. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio ovvero abbandoni l'area mercatale prima dell'orario stabilito nell'ordinanza sindacale adottata ai sensi del precedente articolo 35.
16. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra

alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

17. Per il settore degli imprenditori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze. Ai fini delle assegnazioni giornaliere il competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato predisponde apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.
18. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al preventivo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di occupazione del posteggio relativo all'area assegnata, con le modalità e le tariffe vigenti. Il mancato pagamento preventivo non consente l'occupazione
19. È condizione vincolante per l'assegnazione in spunta di posteggio la regolarità della posizione dell'operatore interessato in ordine ai pagamenti dovuti per occupazione di posteggi nell'ambito delle aree mercatali cittadine, nonché l'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dall'operatore interessato e verificata dagli uffici competenti.
20. Le assegnazioni dei posteggi relativi alle fiere periodiche di marzo, agosto e novembre avverranno nel rispetto dei criteri riportati nei precedenti commi e saranno effettuate in base ad una graduatoria unica formata all'inizio di ogni anno, prima della fiera di marzo.
21. Per quanto concerne il mercato dell'usato e dell'antiquariato si procederà in modo analogo. La graduatoria unica sarà formata entro il 31 dicembre per l'intero anno solare successivo.

Articolo 46 – Canone, tasse e oneri di occupazione del posteggio

1. Le concessioni di posteggio aventi validità dodecennale, sono assoggettate al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico o del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché della tassa smaltimento rifiuti solidi, secondo le vigenti tariffe e le modalità previste dal Comune.
2. In caso di rinuncia al posteggio o decadenza o revoca della concessione, gli oneri di occupazione di cui al precedente comma 1 sono dovuti sino al giorno in cui il posteggio – oggetto di rinuncia, decadenza o revoca – non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza di avvenuto pagamento secondo le modalità previste dal Comune.

Articolo 47 - Trasferimento di posteggio nell'ambito dello stesso mercato ("Miglioria").

1. Per "miglioria" si intende la possibilità per il soggetto concessionario di posteggio - che intenda migliorare la propria posizione - di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio libero nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.
2. Il Comune, preliminarmente all'adozione del bando pubblico previsto per il rilascio delle concessioni delle relative autorizzazioni di tipologia A riferite ai singoli posteggi disponibili presso le aree di mercato, esamina e dà corso alle eventuali richieste di miglioria delle attività condotte in posti banco già assegnati presso lo stesso mercato pervenute nell'arco temporale compreso fra l'adozione del provvedimento di reistituzione del mercato stesso e l'adozione del primo bando pubblico ovvero, successivamente, tra l'adozione del bando precedente ed il bando successivo.
3. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, dal punto di vista della normativa igienico sanitaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore che necessitano di tali servizi. Le domande di miglioria saranno in ogni caso valutate compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
4. Le istanze di miglioria sono valutate nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica che può essere indetta dal Comune d'ufficio qualora si renda vacante, per qualsiasi motivo, un posteggio nell'ambito del mercato, ovvero a seguito di domanda di trasferimento presentata da uno o più concessionari.
5. Il bando pubblico per la partecipazione alla procedura di miglioria è riservato agli titolari di concessione di posteggio nell'ambito del medesimo mercato ed è pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale nonché presso la bacheca informativa presente presso l'area mercatale d'interesse. Dell'indizione del bando è data comunicazione agli operatori presso i mercati e le altre aree interessate. Il bando indica i posteggi disponibili presso l'area mercatale e disciplina il termine di presentazione delle istanze, istruttoria, pubblicazione e notifica agli interessati.
6. Le domande di miglioria pervenute nei termini saranno esaminate per la formulazione della graduatoria, in ordine prioritario, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato di che trattasi, tenendo conto dei subingressi e sino a risalire al titolare originario della concessione del posteggio;

- b) maggiore anzianità di esercizio nell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese;
 - c) a parità delle precedenti condizioni, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di invio della stessa;
 - d) in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
7. Gli operatori ammessi alla procedura di migioria saranno invitati alla scelta del posteggio nell'ordine di graduatoria stabilito.
8. In deroga alle precedenti disposizioni, al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, può essere concesso un più adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale. Ai fini dell'applicazione della presente norma la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.
9. È condizione vincolante per la presentazione della domanda di migioria la regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti dovuti, nonché l'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dal concessionario richiedente e verificata dagli uffici competenti.
10. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Articolo 48 – Ampliamento dei posteggi, gestione congiunta ed accorpamento

1. L'ampliamento della superficie dei posteggi assegnati può essere concessa solo qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
2. È condizione vincolante per la presentazione della domanda di ampliamento del posteggio assegnato la regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti dovuti, nonché l'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dal concessionario richiedente.

3. Sono considerati ampliamenti di lieve entità quelli che comportano un aumento di superficie sino al 30% della superficie originaria. Gli ampliamenti di lieve entità non comportano reistituzione del mercato e la modifica dell'organizzazione dei posteggi nell'area mercatale è oggetto di delibera di Giunta comunale ai sensi del precedente articolo 17, comma 5.
4. Nella "gestione congiunta del posteggio" uno stesso operatore titolare (o comunque legittimato all'esercizio dell'attività di commercio, secondo la vigente normativa) di più concessioni e relative autorizzazioni di posteggi presso l'area mercatale è ammesso ad utilizzare detti posteggi contemporaneamente, senza che tale utilizzo sia subordinato al rilascio di titoli autorizzativi aggiuntivi. L'esercizio della gestione congiunta è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: i posteggi devono essere tra loro confinanti in modo continuo e soggetti al medesimo vincolo di settorializzazione merceologica. In ogni caso, sono fatte salve le limitazioni derivanti dalle vigenti norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza. Le attività commerciali interessate dalla gestione congiunta devono essere riconducibili alla medesima impresa. La gestione congiunta non può essere effettuata qualora uno o più posteggi interessati siano assegnati in spunta.
5. L'accorpamento di posteggi è ammesso unicamente laddove lo stesso risulti funzionale all'organizzazione dell'attività in relazione alla disponibilità di spazio e non pregiudichi il processo di concorrenza all'interno del mercato stesso. In caso di accorpamento di due o più posteggi, oggetto di concessioni separate, viene rilasciata un'unica concessione che assorbe quelle relative ai singoli posteggi accorpati.
6. In ogni caso la dimensione massima di ciascun posteggio di vendita, conseguente all'ampliamento o all'accorpamento, non può superare i 50 mq., tenuto in ogni caso conto delle caratteristiche e dell'organizzazione delle singole aree mercatali.
7. Le modifiche dei posteggi a seguito di accorpamento non comportano reistituzione del mercato e sono oggetto di delibera di Giunta comunale ai sensi del precedente articolo 17, comma 5.

Articolo 49 – Scambio consensuale di posteggi

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore e di specializzazioni merceologiche.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

4. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti degli importi dovuti, nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dal concessionario richiedente e verificata dagli uffici competenti.
5. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento del mercato o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
6. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio rimangono quelli fissati per ciascun concessionario in riferimento al posteggio in origine assegnato.

Articolo 50 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori su aree pubbliche e agli imprenditori agricoli, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - e dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 51 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza o altro personale incaricato provvedono giornalmente a rilevare le presenze e le assenze degli operatori dei mercati.

2. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera b), del d.lgs 114/98 ss.mm.ii., gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi - corrispondenti a 17 (diciassette) giornate nell'ambito del medesimo giorno della settimana come chiarito nei criteri regionali - decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e gli ulteriori casi previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento.
4. L'eventuale comunicazione di assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
5. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un socio, un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
6. Gli imprenditori agricoli a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza al competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato.
7. Allorchè, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
8. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di aperture straordinarie del mercato autorizzate, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno (corrispondenti a n. 5 assenze dal mercato nell'arco dell'anno solare nel caso di posteggio assegnato per un singolo giorno alla settimana).

10. Gli agenti preposti alla vigilanza provvedono al costante aggiornamento del registro di cui al precedente articolo 43.
11. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, il competente Ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato informerà immediatamente per iscritto il competente Servizio Commercio, il quale avvierà il procedimento di decadenza della concessione di posteggio, nonché di revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).

Articolo 52 - Decadenza della concessione di posteggio per assenza

1. Il concessionario decade dalla relativa concessione di posteggio in caso di mancato utilizzo dello stesso - nel corso di ciascun anno solare - per un periodo di tempo complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi, corrispondenti n. 17 (diciassette) giornate nell'ambito del medesimo giorno della settimana.
2. Superato il numero massimo di assenze consentite di cui al comma 1 la concessione di posteggio decade con conseguente revoca della relativa autorizzazione di tipo A, previa contestazione di avvio di procedimento ai sensi della l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. e del relativo regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.
3. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
 - a. malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi, nell'arco di un biennio,
 - b. gravidanza, per il periodo di astensione obbligatoria previsto dalle vigenti normative di settore fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore,
 - c. maternità, fino al compimento del primo anno di vita del neonato sul quale il titolare di autorizzazione, il coadiuvante, il dipendente o il socio di società di persone - incaricati della gestione dell'attività di vendita in quel posteggio e in quel mercato - eserciti la potestà parentale, fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore,
 - d. ferie, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a giorni trenta nell'arco di ciascun anno solare (corrispondenti a n. 5 assenze dal mercato nell'arco dell'anno solare nel caso di posteggio assegnato per un singolo giorno alla settimana),
 - e. adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative (quali, ad esempio, obblighi elettorali),

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

- f. gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, debitamente comprovati. La sussistenza dei gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività deve essere motivata e documentata. L'assenza può essere giustificata per un periodo massimo di un anno.
4. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate per iscritto all'ufficio comunale competente, allegando idonea documentazione e/o certificazione, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento comportante le assenze, salvo che per le assenze per ferie che devono essere comunicate preventivamente.
5. L'ufficio comunale competente a ricevere la documentazione di cui ai precedenti punti è individuato nel competente ufficio del Comando Polizia Locale o di altro Servizio incaricato ovvero nell'ufficio commercio su aree pubbliche del Servizio commercio che sono tenuti a darsi reciproca informazione per quanto di rispettiva competenza.
6. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione oltre i termini previsti dal presente articolo, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
7. In caso di società l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato ed a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
8. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato, attestati dal Responsabile dei Mercati.
9. Del provvedimento di decadenza e di revoca è data comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente e, limitatamente ai generi alimentari, al competente Servizio Sanitario dell'A.S.L. "NO".

Articolo 53 – Sospensione e revoca della concessione di posteggio

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da qualsiasi diversa azione civile e/o penale e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, danno luogo ad un'azione disciplinare ed amministrativa graduata secondo la gravità dell'infrazione stessa e dell'eventuale recidiva. La recidiva si verifica nel caso di commissione della stessa infrazione per due volte nell'arco del medesimo anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2. Per infrazioni di lieve entità alle norme del presente Regolamento è disposta diffida scritta da parte del Responsabile dei Mercati.
3. La sospensione della concessione di posteggio e della collegata autorizzazione di tipologia A all'esercizio dell'attività è disposta per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni e previa diffida, nei seguenti casi:
 - a. morosità nel pagamento del canone di concessione e/o degli ulteriori importi da corrispondersi per l'occupazione del posteggio assegnato relativa ad anno/anni precedenti per i quali non sia stato concordato un adeguato piano di rientro;
 - b. mancato rispetto di più di 2 (due) rate del piano di rientro nel pagamento del canone di concessione e/o degli ulteriori importi da corrispondersi per l'occupazione del posteggio assegnato relativa ad anno/anni precedenti concordato con i competenti uffici;
 - c. mancato pagamento alle scadenze previste degli importi dovuti quale Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) ovvero del canone di concessione per l'occupazione del posteggio assegnato per l'anno di competenza, previo sollecito;
 - d. in caso di concessione di piano di rientro per la corresponsione della T.O.S.A.P. o del canone di concessione dovuti per l'occupazione del posteggio assegnato per l'anno di competenza: mancato rispetto di più di 3 (tre) rate concordate;
 - e. turbamento dell'ordine del mercato, mancato rispetto delle condizioni inerenti la pulizia del posteggio e degli spazi assegnati;
 - f. danneggiamento della struttura mercatale e/o degli elementi di arredo;
 - g. abusiva occupazione di aree e/o spazi non assegnati in concessione.
4. La sospensione della concessione di posteggio e della collegata autorizzazione di tipologia A all'esercizio dell'attività è disposta, per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni, altresì in caso di recidiva nei fatti che hanno dato luogo a precedente diffida da parte del Responsabile dei Mercati per infrazioni di lieve entità.
5. La concessione del posteggio può essere revocata nel caso di sospensione della stessa per più di due volte nell'arco di 12 mesi, anche se determinata da infrazioni diverse. La revoca della concessione del posteggio comporta l'automatica revoca della collegata autorizzazione di tipologia A all'esercizio dell'attività.

Articolo 54 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare e non è soggetta a rinnovo automatico.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 55 – Assenza del titolare

1. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori, dipendenti o altro personale in regola con le vigenti normative a condizione che, durante l'esercizio dell'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
2. Fuori dei casi indicati nel comma precedente è altresì consentito al titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente e devono, inoltre, essere muniti di delega scritta comprovante il titolo alla sostituzione. Ai fini della presente disposizione si intende per titolo temporaneo un periodo di tempo comunque non superiore a 15 giorni di calendario non reiterabile per più di due volte nello stesso anno.
3. In ogni caso i nominativi dei sostituti devono essere preventivamente comunicati al Comune (Ufficio Commercio o in alternativa Comando Polizia Municipale).

PARTE IX MODALITA' DI VENDITA

Articolo 56 – Obblighi dei venditori

1. I venditori devono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività: non possono occupare pertanto una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione di posteggio rilasciata, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, attrezzatura o veicolo, spazi non dati in concessione, o spazi comuni riservati al

transisto, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intera area mercatale e alla sua agevole frequentazione. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante gli orari di vendita, salvo che per periodi limitati nel corso della giornata.
3. Sui mercati rionali i posteggi devono essere preferibilmente separati tra loro in modo da consentire l'accesso all'interno degli operatori; il corridoio e gli spazi tra banco e banco non possono essere ingombri con merci o altro; i banchi non possono essere abbinati anche se i titolari sono legati da vincoli di parentela o affinità, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 48 in merito alla possibilità di gestione congiunta ed accorpamento di posteggi.
4. I veicoli per il trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori del settore potranno sostare sulle aree di mercato purché l'organizzazione dell'area mercatale lo consenta e lo spazio globale occupato dall'operatore rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. Il veicolo potrà essere eventualmente sistemato a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati a condizione che non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso al termine delle operazioni di scarico e carico delle merci ed attrezzature ed essere ricoverato in altro luogo di sosta.
5. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i venditori devono provvedere ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti: i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati.
6. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
7. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
8. È vietato:

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

- a) richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita;
- b) accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
- c) posare al suolo condotte elettriche di qualsiasi tipo che attraversino le vie di passaggio comune;
- d) l'uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni. In deroga, gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette, cd e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso. Non dovrà comunque essere arrecato disturbo alle attività limitrofe; nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso di cuffie;
- e) effettuare le vendite mediante illustrazione delle merci o con il sistema del battitore. E' considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche di determinati prodotti o sulla particolare convenienza dell'acquisto;
- f) tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio;
- g) collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le preventive autorizzazioni;
- h) piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
- i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o tale da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- j) detenere cani o altri animali nell'area mercatale, salvo diversa disposizione da concordare con il competente Servizio dell'A.S.L.;
- k) lasciare animali liberi;
- l) vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
- m) esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e/o religiosa;
- n) detenere materie e/o merci che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- o) utilizzare fornelli e/o stufe a gas;
- p) recare in ogni caso molestia in qualsivoglia modo, recare disturbo o intralcio agli altri operatori o porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare il regolare svolgimento delle altrui attività.

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

9. In caso di utilizzo di bombole di gas per la cottura di cibo o per diversi scopi, dovrà essere necessariamente tenuta idonea certificazione di conformità delle apparecchiature da mostrare agli organi di vigilanza e sorveglianza in caso di controllo.
10. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
11. Al fine di garantire la corretta informazione al consumatore, in caso di vendita di prodotti usati o igienicamente trattati, è d'obbligo esporre apposito cartello ben visibile.
12. I venditori hanno l'obbligo di esporre idoneo cartello visibile al pubblico sul quale dovrà essere riportato il numero del posteggio occupato ed il nome del titolare.
13. Le strutture di vendita non possono essere smontate prima del termine previsto per le operazioni di vendita stabilite per ogni mercato, salvo casi eccezionali e per particolari esigenze come previsto dal precedente articolo 35.
14. I venditori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
15. Rimangono a carico dei singoli operatori, in quanto datori di lavoro, gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008.

Articolo 57 – Caratteristiche dei banchi e delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autobanchi o altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare impedimento o pericolo ai passanti e ai mezzi di sicurezza o soccorso. È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
2. Le tende o altre strutture a copertura e protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità possono sporgere di metri 1 nella parte antistante rivolta al pubblico e metri 0,20 su ciascun lato oltre al confine del suolo assegnato, a condizione che non siano d'intralcio al posteggio attiguo o ai passaggi destinati al pubblico.
3. Le tende o altre strutture a copertura e protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore di metri 2,00, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture

devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio.

4. I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo non inferiore a metri 0,50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra; in ogni caso, l'esposizione delle merci in vendita deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività degli altri venditori od intralciare la circolazione pedonale. Eventuali esposizioni fissate alle tende o alla struttura non devono impedire la visibilità dei banchi attigui. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.
5. Le attrezzature di vendita, le tende o altre strutture a copertura e protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità devono essere realizzate in materiale ignifugo e nel rispetto delle norme di sicurezza; inoltre devono essere sempre mantenute in condizioni di ordine, decoro e pulizia.
6. E' fatto assoluto divieto di appendere ed esporre le merci oltre la linea del banco e oltre lo spazio assegnato.
7. Il commerciante su aree pubbliche che intende occupare il posteggio in concessione con box, chiosco o con una struttura destinata a rimanere in permanenza sull'area deve preventivamente munirsi della necessaria autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune. L'istanza deve essere corredata da un progetto grafico della struttura che si vuole posizionare e da un certificato di conformità, redatto da professionista abilitato, dell'impianto elettrico e di eventuali altri impianti predisposti alle vigenti norme di legge.
8. I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'interno prot. n. 3794 del 12.03.2014.
9. La Giunta comunale può determinare, sentita la Commissione di Mercato, il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dagli operatori commerciali e dai produttori agricoli, in modo che queste possano armonicamente integrarsi con le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto ambientale, con particolare riguardo alle aree a valenza storica, architettonica ed ambientale.

Articolo 58 – Collocamento delle derrate alimentari

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande (ove autorizzata) deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta a preventiva notifica sanitaria, alla vigilanza e al controllo da parte delle Autorità competenti.

2. Le derrate alimentari devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita idonee, nel rispetto dei requisiti e caratteristiche minime previste dall'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.
3. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
4. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo. I banchi devono avere altezza non inferiore a metri 0,50 dal suolo.
5. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.
6. Tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Articolo 59 – Divieti di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte, mediante il sistema del battitore e/o la vendita all'asta.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
3. E' vietato vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge.

Articolo 60 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici.

Articolo 61 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. Gli operatori commerciali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 62– Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.
2. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti o di cose che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

PARTE X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL MERCATO COPERTO DI VIALE DANTE ALIGHIERI

Articolo 63 – Oggetto

1. La parte X del presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di gestione del mercato comunale coperto su aree pubbliche ubicato in viale Dante Alighieri (di seguito denominato "Mercato Coperto").
2. Il Mercato Coperto è una struttura comunale attrezzata, destinata esclusivamente all'esercizio quotidiano dell'attività di commercio su aree pubbliche di generi alimentari ed affini (fiori/piante/semi) e di generi non alimentari presso i posteggi individuati e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti. È prevista altresì la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e fioristi in area esterna limitrofa individuata presso gli ingressi di viale Dante Alighieri e via Morera.

3. Il Mercato Coperto è costituito da cinque padiglioni destinati alla vendita dei seguenti settori merceologici.
- Padiglione 1 Alimentari – Ortofrutta
 - Padiglione 2 Alimentari – Ortofrutta
 - Padiglione 3 Ortofrutta ed affini (fiore e piante) – Generi Vari non alimentari
 - Padiglione 4 Generi Vari non alimentari
 - Padiglione 5 Generi Vari non alimentari anche con modalità di esercizio dell'attività a rotazione giornaliera presso i posteggi non occupati da struttura fissa
 - Area esterna limitrofa – viale Dante e via Morera – Imprenditori agricoli e fioristi esterni
4. Al fine di ottimizzare il mercato, sotto l'aspetto della sua offerta merceologica, garantendo una buona presenza di banchi nei diversi settori ed assicurando un'offerta di servizio completa di tutte le merceologie riferibili ai due settori previsti (alimentari e non alimentari), nell'assegnazione di posteggi di vendita disponibili attraverso procedura ad evidenza pubblica potrà essere prevista una preferenza a favore di merceologie assenti o scarsamente presenti all'interno del mercato, forzando la crescita della vendita di articoli alternativi. Gli operatori che si avvantaggeranno di tale preferenza dovranno assumere l'impegno a non modificare la merceologia posta in vendita per il periodo minimo di tre anni dalla data di rilascio della concessione nell'ambito della procedura di evidenza pubblica. Il medesimo impegno si trasferisce in capo al soggetto subentrante nell'ambito del periodo disposto.

Articolo 64 – Frequenza ed orari di svolgimento del Mercato Coperto

1. Il Mercato Coperto si svolge:
- a) tutti i giorni dal lunedì al sabato presso le aree di vendita individuate nei seguenti padiglioni.
 - Padiglione 1 Alimentari – Ortofrutta
 - Padiglione 2 Alimentari – Ortofrutta
 - Padiglione 3 Ortofrutta ed affini (fiore e piante) – Generi Vari non alimentari
 - Padiglioni 4 Generi Vari non alimentari.I posti banco sono individuati unitariamente per l'intero arco settimanale di svolgimento del mercato (da lunedì a sabato) e sono oggetto di concessione unica.
 - b) nei giorni di lunedì, giovedì e sabato presso le aree di vendita individuate nel Padiglione 5 – Generi vari non alimentari.
I posti banco sono individuati per i singoli giorni di lunedì, giovedì e sabato e sono oggetto di concessione rilasciata sui singoli giorni.
 - c) per singoli giorni dal lunedì al sabato presso le aree di vendita esterne riservate agli imprenditori agricoli e fioristi esterni
I posti banco sono individuati per i singoli giorni da lunedì a sabato e sono oggetto di concessione rilasciata sui singoli giorni, salvo eventuali diritti acquisiti.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dagli attuali titolari di concessione di posteggio presso il Padiglione V sino alla scadenza naturale della concessione in essere.

2. All'interno del Padiglione 5 è riconosciuta agli operatori titolari di concessioni del medesimo posteggio su tutti e tre i giorni di svolgimento dell'attività mercatale (lunedì, giovedì e sabato) la possibilità di collocare presso l'area di vendita assegnata idonea struttura fissa; in tal caso l'esercente è tenuto a corrispondere al Comune l'importo del canone di concessione di cui al successivo articolo 71 calcolato con riferimento all'intera settimana di occupazione.
3. Il mercato coperto si svolge secondo l'orario di vendita obbligatorio stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii. e dell'art. 50 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Art. 65 – Gestione del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune di Novara.
2. Il Comune si riserva in ogni caso la possibilità di affidare la gestione dell'intera struttura mercatale o di servizi accessori della stessa ad un organismo da costituirsi tra gli operatori titolari di concessione di posteggio presso il mercato stesso, regolando i relativi rapporti mediante apposita convenzione.
3. Per gestione del mercato si intende la conduzione dei servizi necessari al corretto funzionamento del mercato. Restano in ogni caso escluse dalla possibilità di affidamento esterno le seguenti funzioni ed attività:
 - a. rilascio delle concessioni di posteggio e delle autorizzazioni commerciali;
 - b. vigilanza igienico-sanitaria e annonaria ai fini del rispetto delle leggi, regolamenti ed ordinanze.
4. Sono a carico degli operatori:
 - a. pagamento del canone annuo di concessione di cui al successivo articolo 71 e delle utenze relative ai posteggi assegnati;
 - b. pagamento della tariffa raccolta rifiuti dovuta per il posteggio assegnato;
 - c. pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori comuni corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessari al funzionamento del Mercato (a titolo semplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico, eventuale custodia notturna e diurna, ecc.);
 - d. pulizia dei singoli posteggi, degli spazi comuni interni e dei servizi, delle vetrine sino al punto di

inizio della volta ad arco del tetto ricomprese nell'area rispettiva di vendita;

- e. stipulazione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'uso degli spazi concessi (incendi e responsabilità civile);
 - f. adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.
5. L'esercizio dell'attività commerciale presso il mercato coperto può essere effettuato da persone fisiche o società in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010.
6. Le prescrizioni relative agli aspetti igienico sanitari, esposizione dei prezzi e tutela dei consumatori sono stabilite dalle specifiche normative vigenti in materia.

Articolo 66 – Responsabile del Mercato

1. Il Mercato Coperto opera sotto la supervisione di un Responsabile del Mercato che deve essere un dipendente comunale inquadrato almeno nel livello C.
2. Il Responsabile del Mercato provvede a:
 - a) segnalare tempestivamente al Dirigente del Servizio Commercio le carenze funzionali e organizzative del mercato e suggerire le iniziative atte a favorire il miglioramento dei servizi e delle operazioni commerciali;
 - b) segnalare al Dirigente del Servizio lavori Pubblici la necessità di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria atti a garantire la piena fruibilità dell'area mercatale in condizione di sicurezza e decoro;
 - c) accertare, anche tramite personale all'uopo incaricato appartenente a Servizio diversi, che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
 - d) intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra gli operatori e gli utenti del mercato;
 - e) disporre, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, periodiche verifiche sul rispetto degli spazi assegnati, degli orari e sulle presenze/assenze;
 - f) autorizzare gli operatori ad effettuare interventi di piccola manutenzione ordinaria presso il proprio posteggio di vendita, atti a garantire la piena fruibilità della struttura mercatale.

Art. 67 – Comitato Consultivo di Funzionamento

1. Per l'esame delle problematiche generali relative al funzionamento del Mercato Coperto e all'applicazione del presente Regolamento è istituito un Comitato Consultivo di Funzionamento composto da:
 - Dirigente del Servizio Commercio che funge da Presidente o Suo delegato
 - Responsabile del Mercato
 - Dirigente del Servizio Polizia Municipale o Suo delegato
 - Tre rappresentanti indicati dagli operatori dei settori alimentare/ortofrutta
 - Quattro rappresentanti indicati dagli operatori del settore generi vari di cui un rappresentante degli operatori titolari di concessione nel V padiglione (nelle operazioni di voto si riconosce maggior peso agli operatori che hanno una concessione su sei giorni rispetto a quelli che hanno concessioni di durata inferiore, zona a rotazione sui singoli giorni di lunedì, giovedì, sabato)
 - un rappresentante indicato dagli imprenditori agricoli/fioristi
 - Due rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria del comparto commercio rappresentative a livello provinciale
 - Un rappresentante delle associazioni per la tutela dei consumatori
 - Un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria rappresentative a livello provinciale.
2. Svolge il ruolo di segretario un dipendente del Servizio Commercio.
3. Nelle votazioni in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Comitato.
4. Il Comitato, che ha poteri consultivi validamente espressi solo con la presenza di almeno un terzo dei componenti e con voto della maggioranza relativa dei presenti, dura in carica 3 anni ed è rinnovato con la stessa procedura prevista per la sua costituzione. Il Comitato rimane comunque in funzione fino alla sua ricostituzione.
5. Il Comitato è convocato dal suo Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno tre rappresentanti degli operatori.

6. Il Comitato, che riferisce intorno agli elementi essenziali circa la funzionalità del mercato coperto e ad ogni altro problema funzionale, può inoltre:
 - a. proporre le soluzioni più funzionali per il buon andamento delle attività commerciali che si esplicano nell'area di mercato,
 - b. richiedere le aperture straordinarie del mercato. Le richieste di aperture straordinarie non definite in sede di calendario annuale, devono pervenire almeno 30 giorni prima e devono essere corredate dall'adesione di almeno il 75% degli operatori occupanti il posteggio nella giornata scelta,
 - c. proporre iniziative, promozioni e interventi a sostenere le attività commerciali, utilizzando il fondo del 5% come da successivo articolo 71,
 - d. proporre tempi e durata di accensione degli impianti di riscaldamento/raffreddamento,
 - e. esprimere pareri e proposte in ordine agli adempimenti alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare al d.lgs. 81/2008.
6. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non è dovuta alcuna indennità di presenza, né alcun rimborso spese.
7. Ai lavori del Comitato possono esser chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni esperti nei problemi e nelle questioni da trattare.
8. I componenti del Comitato che, senza giustificazione, non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.
9. In caso di decadenza o di rinuncia alla nomina da parte di uno dei rappresentanti degli operatori mercatali, viene nominato componente del Comitato il soggetto che nell'ambito delle operazioni di votazione effettuate con riferimento al settore merceologico di appartenenza del rappresentante decaduto o rinunciatario è risultato essere il primo escluso. Nel caso in cui non vi fossero altri soggetti in graduatoria, si provvederà a nuova votazione con riferimento al solo settore merceologico di appartenenza del rappresentante decaduto o rinunciatario.
10. Tutti i componenti del Comitato di Funzionamento decadono alla scadenza naturale del Comitato stesso.

Art. 68 – Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (c.d. "spunta")

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili (c.d. "spunta") è ammessa unicamente:
 - a) all'interno del Padiglione 5 destinato alla vendita del settore merceologico generi vari non alimentari con esclusione delle aree occupate da strutture fisse posizionate dall'operatore titolare di concessione di posteggio autorizzato;
 - b) nelle aree esterne riservate agli imprenditori agricoli e fioristi esterni, nell'ambito dei relativi settori di appartenenza.

1. Non è consentita la spunta presso i posti banco individuati negli altri Padiglioni del Mercato Coperto, neppure nel caso di posteggi non assegnati in concessione.

2. È condizione vincolante per l'assegnazione in spunta di posteggio la regolarità della posizione dell'operatore interessato in ordine ai pagamenti dovuti per occupazione di posteggi nell'ambito delle aree mercatali cittadine, nonché l'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. Tale regolarità di posizione dovrà essere autocertificata dall'operatore interessato e verificata dagli uffici competenti.

Articolo 69 – Calendario delle festività ed orari attività di vendita

1. Il calendario delle aperture straordinarie del Mercato coperto è stabilito sulla base delle richieste avanzate dal Comitato Consultivo di Funzionamento di cui al precedente articolo 66, con ordinanza del Sindaco entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. A tal fine le richieste dovranno essere formulate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Le richieste di aperture straordinarie non definite in sede di calendario annuale pervenute ai sensi del precedenti articoli 36 e 67, sono autorizzate con ordinanza del Sindaco, sentito il parere del Comitato Consultivo di Funzionamento.

3. Il Responsabile del Mercato può, per motivate esigenze del mercato ovvero di singoli operatori, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Articolo 70 – Accesso straordinario al mercato da parte degli operatori

1. L'accesso straordinario al Mercato Coperto, al di fuori degli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale, deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Mercato e richiesto allo Stesso almeno un giorno prima, salvo casi eccezionali ed imprevedibili. Tali accessi non comportano il pagamento di alcun emolumento.

Articolo 71 – Canone di concessione per l'occupazione del posteggio – Utenze – Tributi comunali

1. Il canone di concessione, quale corrispettivo della concessione del posteggio assegnato, è applicato nell'entità e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
 - a) valore economico della struttura mercatale, in relazione all'attività esercitata, anche con riferimento al mercato degli affitti ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, tenendo conto della funzione sociale che riveste il mercato pubblico;
 - b) comparazione con canoni di concessione previsti presso mercati coperti ubicati in realtà cittadine analoghe.
2. Per ciascun anno di competenza, in caso di disponibilità finanziaria e di compatibilità con gli equilibri generali del bilancio corrente, una quota pari al 15% dei proventi derivanti dagli importi corrisposti dai titolari di concessione di posteggio presso il mercato a titolo di canone di concessione, è destinata nel bilancio comunale a copertura degli interventi da effettuarsi presso il mercato stesso.
 - il 10% a copertura di costi da sostenersi per gli interventi manutentivi della struttura;
 - il 5% a copertura di costi da sostenersi per iniziative, promozioni o interventi a sostegno delle attività commerciali.
3. L'eventuale quota da accantonarsi è determinata in sede di consuntivo, previa verifica della capienza del risultato di amministrazione.
4. Il mancato pagamento del canone e/o della tariffa raccolta rifiuti e/o delle quota da corrispondersi in ordine ai c.d. servizi accessori di cui ai commi precedenti può costituire causa di revoca della concessione del posteggio e revoca della collegata autorizzazione come disposto dal precedente articolo 53.
5. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale, l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento del canone di occupazione del posteggio, della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, delle quota da corrispondersi in ordine ai c.d. servizi accessori, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
6. Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari. In caso di cessione in affitto dell'azienda, salvo diversa pattuizione

contrattuale tra le parti, l'obbligo di corresponsione del canone di concessione grava sul gerente ed il titolare affittuario resta obbligato in solido.

7. In caso di rinuncia al posteggio o decadenza o revoca della concessione, il canone di concessione nonché gli ulteriori oneri di occupazione del posteggio sono dovuti sino al giorno in cui il posteggio – oggetto di rinuncia, decadenza o revoca – non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
8. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, nelle aree in cui è ammessa la spunta, sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione secondo la tipologia del posteggio occupato nell'entità stabilita dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento.
9. Il canone giornaliero degli spuntisti è comprensivo del canone di occupazione di posteggio, della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e delle spese relative ai c.d. servizi accessori.
10. Il canone di concessione deve essere corrisposto secondo le modalità e le scadenze fissate dall'Amministrazione comunale con il provvedimento di determinazione della relativa entità.
11. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concesso all'operatore interessato il pagamento delle somme dovute per l'anno di competenza secondo un piano rateale concordato con l'ufficio competente e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere allegata dichiarazione sottoscritta dall'interessato in merito alla riferita situazione di difficoltà finanziaria.
12. La durata del piano di rateizzazione non può eccedere i 12 mesi.
13. Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza stabilita nel piano di rateazione, l'interessato, previa diffida, decade dal beneficio e qualora l'inadempimento si protragga ulteriormente è adottato provvedimento di sospensione della concessione di posteggio e della collegata autorizzazione di tipologia A all'esercizio dell'attività ai sensi del precedente articolo 53.

Art. 72 – Obblighi dei concessionari di posteggio

1. Oltre al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di commercio su aree pubbliche, gli operatori del Mercato Coperto sono tenuti ad adottare ogni misura ed accorgimento al fine di rispettare il particolare valore storico e culturale dell'immobile comunale di viale Dante Alighieri.

2. Le strutture dei banchi di vendita e i relativi arredi devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni riportate nella scheda tecnica predisposta dai competenti uffici comunali. In particolare:
 - a. non sono ammessi fissaggi delle strutture/attrezzature di vendita dei singoli posteggi agli arconi né alle strutture murarie dei padiglioni mercatali. Eventuali tassellature delle strutture/attrezzature di vendita dei singoli posteggi alla nuova pavimentazione sono ammesse soltanto laddove necessarie e previa autorizzazione da parte degli uffici comunali. A tal fine il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta documentata assumendosi l'impegno a ripristinare la pavimentazione del mercato al momento della rimozione della struttura;
 - b. al fine di garantire il rispetto delle superfici aeranti richieste dall'ASL competente in materia, dovrà essere consentita la possibilità di apertura di tutti i serramenti e il conseguente mantenimento della relativa superficie libera da impedimenti;
 - c. tutti gli impianti realizzati dovranno essere regolarmente certificati;
 - d. l'altezza massima dei banchi dovrà essere inferiore a 3,5 mt.
 - e. i box di vendita di nuova installazione dovranno avere la struttura portante in materiale certificato ex classe 0 di reazione al fuoco; eventuali pannellature dovranno essere in materiale certificato ex classe 1 di reazione al fuoco (o inferiori). Il fornitore della nuova struttura potrà produrre le suddette certificazioni o, in alternativa, potrà essere incaricato un tecnico qualificato che attesti la certificazione della nuova struttura con corretta posa nel rispetto di quanto indicato nelle schede tecniche dei materiali utilizzati e/o trattati
 - f. i box di vendita già esistenti presso i padiglioni mercatali rispondenti alle vigenti normative, potranno essere riallestiti all'interno del mercato ristrutturato. Le strutture dovranno rispettare le indicazioni riportate e dovranno essere eventualmente ed opportunamente adeguate in funzione della nuova collocazione e degli interventi di consolidamento dell'immobile.
3. In ogni caso le strutture e gli arredi degli spazi in concessione devono essere tali da non compromettere il decoro o l'estetica del Mercato.
4. Gli operatori sono responsabili della manutenzione e della buona conservazione dei posteggi di vendita e delle aree loro assegnate e non possono apportare modifiche di sorta o installare impianti, di qualunque natura, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Mercato.

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

5. Gli operatori sono responsabili dei danni che essi o i loro dipendenti/coadiutori causassero alla struttura comunale e individuano i responsabili e i referenti per l'applicazione dei piani e delle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008.
6. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori messi a disposizione nelle aree di pertinenza, osservando eventuali direttive impartite dal Responsabile del Mercato. I rifiuti speciali devono essere conferiti secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
7. Gli operatori sono altresì responsabili degli impianti tecnologici relativi ai rispettivi posteggi, direttamente realizzati.
8. Qualsiasi miglioria effettuata negli spazi in concessione passerà integralmente in proprietà al Comune di Novara al termine della concessione senza diritto, da parte dell'operatore cessante, a rimborso o compenso alcuno.

Art. 73 - Riconsegna degli spazi in concessione

1. In tutti i casi di cessazione o di decadenza della concessione, i posteggi e le aree di servizio assegnate devono essere riconsegnati al Comune di Novara, liberi da persone e cose, entro 30 (trenta) giorni dal termine della concessione, salvo casi particolari da valutarsi dal Responsabile del Mercato.
2. In caso di inottemperanza il Comune procede allo sgombero dei medesimi con imputazione delle relative spese a carico degli interessati.

Art. 74 - Responsabilità

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti o di cose che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

PARTE XI
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 75 – Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti delle altre Autorità competenti.
2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 114/98. Per gli effetti della citata disposizione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
3. Nel caso in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500,00 Euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
4. Chiunque violi le disposizioni stabilite per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. 114/98, salvo che il fatto costituisca infrazione punita a norma di specifica disposizione di legge.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
7. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della l. 24.11.1891, n. 689 ss.mm.ii.

Articolo 76 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'8 maggio 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso.
2. Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata, 5 luglio 2012, e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e pertanto fino al 4 luglio 2017 compreso.
3. Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi e disposizioni vigenti.

Articolo 77 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di relativa approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata e sostituita ogni precedente normativa comunale in materia che si ponga in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.
3. Restano vigenti, sino a nuovi atti assunti ai sensi del presente regolamento, le disposizioni istitutive e descrittive dei singoli mercati.
4. Restano efficaci i previgenti atti assunti a titolo sperimentale, intesi a verificare nel tempo e sul suolo possibili soluzioni migliorative dei mercati.